



## Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/12/2017 e vi rimarra' fino al 06/01/2018.

Li 21/12/2017

L'ADDETTO ALL'ALBO  
Antonio Amenduni

### Deliberazione del Consiglio Comunale

n.104/2017 del 15.12.2017

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA RUVO SERVIZI SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100).

Il 15 dicembre 2017 alle ore 18:30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P
Scardigno Michele	P
Basile Salvatore	P
Binetti Damiano	A
Caldarola Lia	P
Di Terlizzi Raffaella	P
Mazzone Antonio	P
Mazzone Giovanni	P
Paparella Mario	P

**PRESENTI** N. 14

Nome e Cognome	Presente/Assente
Paparella Antonio	P
Paparella Pietro	P
Picciarelli Gattullo Giuseppina	P
Rutigliani Mariatiziana	A
Saulle Orazio	P
Summo Francesco	P
Turturo Irene	A
Turturo Giovanni	P

**ASSENTI** N. 3

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

**PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 06/12/2017	Data:
<b>Responsabile di Settore</b>	<b>Responsabile del Settore Finanziario</b>
Bianca De Zio	

In continuazione di seduta.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.13 dell'o.d.g. di pari oggetto, facendo espresso riferimento agli atti messi a disposizione dei signori consiglieri.

**DICHIARATA** aperta la discussione, nessun consigliere chiede di parlare.

## 1. IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in seguito T.U.S.P.), in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124;
- il D..Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2017, ha apportato disposizioni integrative e correttive al citato D.Lgs.n. 175/2016;

**VISTI** in particolare i seguenti articoli:

- **Art. 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)** che stabilisce:

*“1. (omissis)2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”;*

- **Art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)** che al comma 4 stabilisce:

*“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;* Al comma 2 stabilisce *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ... (omissis) ; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- **Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)** che stabilisce: *“1. (omissis) 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[articolo 5, comma 4](#), e alla struttura di cui all'[articolo 15.4](#). Nella scelta degli amministratori delle società a*

controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corsod'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 6(omissis) 7. (omissis) 8. (omissis) 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (...omissis”;

- **articolo 16 (SOCIETÀ IN HOUSE)** che stabilisce: “1. Le società' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societàcontrollata.

1. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma1:

1. Omissis
2. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codicecivile;
3. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codicecivile.

1. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
2. bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. (...) Omissis”;

**RILEVATO** che allo stato attuale tra le società partecipate del Comune di Ruvo di Puglia che devono adeguare lo statuto ai sensi del D.Lgs. 175/2016 si annovera la Società “Ruvo Servizi S.r.l”;

**RITENUTO**, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo le modifiche che dovranno prevedere in particolare che:

1. l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio

di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

1. qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento

attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;

1. l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
1. l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
1. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
1. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
1. l'eliminazione dell'obbligo statutario, ove introdotto in ottemperanza dell'art. 4 D. L.n.

95/2012, di nominare tra i componenti del CDA dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia stante la disposizione contenuta nell' art. 11, c. 8 del T.U.S.P. che vieta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere amministratori di società;

1. nelle S.r.l non sia consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Relativamente agli organi di controllo gli Statuti dovranno prevedere:

1. nelle S.r.l sempre la nomina di un revisore o dell'organo di controllo. Nei casi consentiti dalla legge l'organo di controllo è di norma monocratico;
1. introdurre, ove non previsto, l'equilibrio di genere anche nell'organo di controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n.120;

In aggiunta alle modifiche di cui al punto precedente tutte le società in house dovranno prevedere nel proprio statuto:

- che l'oggetto sociale sia esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., eliminando conseguentemente le attività non coerenti a quanto previsto dalla norma, potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;
- che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile;
- gli indici della presenza del controllo analogo di cui all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici ovvero all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 7 aggiornate con delibera del Consiglio n. 951 del 20.09.2017;

**VISTA** la proposta di modifica statutaria della società partecipata dell'Ente denominata Ruvo Servizi S.r.l., allegato "A";

**CONSIDERATO** che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione consiliare il 14 dicembre 2017;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii;

**VISTI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica reso dal Direttore competente per materia e dal Segretario Generale;

**DATO ATTO** che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.14, essendosi verificato il seguente movimento: entrato il consigliere Giovanni Turturo; assenti n.3 consiglieri (Maria Tiziana Rutigliani, Damiano Binetti e Irene Turturo).

**Ad** unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede si richiamano per puntuale conferma,

1. **Di APPROVARE** per la società Ruvo Servizi S.r.l il nuovo testo di statuto (allegato A) predisposto secondo quanto descritto in premessa.
2. **Di DARE** mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare alle assemblee convocate per l'approvazione del testo statutario di cui trattasi.

IL SINDACO RELATIVAMENTE AL PUNTO N.14 DELL'O.D.G. AD OGGETTO:"ORDINE DEL GIORNO PROT. N.25402/2017, PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: ORAZIO SAULLE, ANTONIO PAPARELLA, MARIA TIZIANA RUTIGLIANI, GIOVANNI MAZZONE, DAMIANO BINETTI E PIETRO PAPARELLA, AD OGGETTO:""ESAME DELLE OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI AL PUG"" INFORMA IL CONSESSO CHE LE OSSERVAZIONI AL PUG NON SONO ANCORA STATE RICEVUTE E PROTOCOLLARE. INTERVIENE IL CONSIGLIERE ORAZIO SAULLE.

LA SEDUTA VIENE SOSPESA ALLE ORE 19:15..

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Michele Scardigno

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 15/12/2017 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 15/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

---